



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Direzione Generale
Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 – 305421– 424 Fax +39 0722 2690
organi.collegiali@uniurb.it

REGOLAMENTO PER LE VOTAZIONI SECONDO LA PROCEDURA INFORMATICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

(Emanato con Decreto Rettorale n.241 del 14 luglio 2014 e
modificato con Decreti Rettorali n. 136 del 29 marzo 2022 e n. 533 del 3 novembre 2023)
In vigore dal 4 novembre 2023

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Principi
- Art. 5 - Indizione delle elezioni per le votazioni con modalità informatica
- Art. 6 - Responsabile della procedura informatica
- Art. 7 - Modalità di svolgimento delle votazioni secondo la procedura informatica
- Art.8 – Caratteristiche della piattaforma on line di voto
- Art. 9 - Modalità di svolgimento delle votazioni con modalità informatica in presenza
- Art. 10 - Scrutinio informatizzato delle votazioni con modalità informatica in presenza
- Art. 11- Modalità di svolgimento delle votazioni con modalità informatica da remoto
- Art. 12- Scrutinio informatizzato delle votazioni con modalità informatica da remoto
- Art. 13- Individuazione del sistema di votazione
- Art. 14 - Norma di rinvio
- Art. 15 - Pubblicità
- Art. 16- Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo, le modalità per l'espressione del voto con procedura informatica.
2. L'ambito di applicazione ed i casi in cui può essere utilizzata la procedura informatica disciplinata dal presente regolamento sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "espressione del voto con modalità informatica" l'espressione del voto con utilizzo di procedure informatiche in presenza oppure da remoto;
 - b) "postazione informatica di voto": i computer o più in generale le apparecchiature informatiche, utilizzate per la votazione con procedura informatica in presenza, collocate in



appositi locali delle sedi dell'Università in modo da garantire la segretezza dell'attività svolta dall'elettore/elettrice, attraverso le quali l'elettore/elettrice può esprimere il proprio voto;

c) "piattaforma on line": la piattaforma per la gestione del voto informatico da remoto;

d) "procedura informatica: procedura informatica in presenza o procedura informatica da remoto ossia la procedura attraverso la quale viene consentito all'elettore/elettrice di esprimere il proprio voto attraverso strumentazioni elettroniche, in alternativa all'espressione dello stesso con le tradizionali schede elettorali.

Art. 3. Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione del presente regolamento è relativo alla disciplina dell'espressione del voto con modalità informatica in presenza e informatica da remoto.

2. I casi in cui può essere utilizzata la procedura informatica disciplinata dal presente regolamento sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 4. Principi

1. Il voto degli/delle elettori/elettrici espresso con modalità informatica, deve garantire la libertà, la segretezza, la certezza, l'unicità e l'integrità dell'espressione di voto, nonché la semplicità della procedura.

2. Il voto espresso in violazione di tali requisiti è nullo.

Art. 5. Indizione delle elezioni per le votazioni con modalità informatica

1. Nel provvedimento di indizione delle elezioni deve essere specificato se l'espressione del voto deve avvenire con modalità informatica in presenza o informatica da remoto.

Art. 6. Responsabile della procedura informatica

1. Nel provvedimento di indizione delle elezioni per le votazioni con modalità informatica in presenza o informatica da remoto è individuato/a il/la responsabile della procedura informatica tra i/le dipendenti dell'Università con specifiche competenze in ambito informatico.

2. Il/La responsabile della procedura informatica deve assicurare che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 4;

3. Il/La responsabile della procedura informatica, in caso di votazioni con modalità informatica in presenza, deve assicurare la piena funzionalità delle apparecchiature destinate all'espressione del voto, un congruo numero di postazioni di voto ed è inoltre componente della Commissione di seggio.

Art. 7. Modalità di svolgimento delle votazioni secondo la procedura informatica

1. Le operazioni di voto, secondo quanto stabilito dal provvedimento di indizione delle elezioni, possono svolgersi:

a) in presenza, ossia in locali appositamente individuati all'interno delle sedi dell'Ateneo dotati di postazioni informatiche e di seggio elettorale costituito con Decreto del/della Rettore/Rettrice e presidiati, durante le operazioni di voto, da personale universitario incaricato;



b) da remoto, ossia mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (PC, Tablet, Smartphone). Inoltre, per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale è possibile prevedere l'allestimento presso le sedi dell'Ateneo, di alcune postazioni dotate di un dispositivo elettronico disponibile per chi fosse impossibilitato, per problemi tecnico - informatici, a espletare l'esercizio del diritto di voto da remoto attraverso un proprio dispositivo.

Art.8 Caratteristiche della piattaforma online di voto

1. Per la gestione delle operazioni di voto è previsto l'utilizzo di una specifica piattaforma di voto online. La piattaforma di voto on line e la relativa procedura consentono e garantiscono:

- la libertà, la segretezza, la certezza, l'unicità e l'integrità dell'espressione di voto, nonché la semplicità della procedura, secondo quanto previsto dall'art. 4;
- l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal/dalla singolo/singola elettore/elettrice;
- adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore/elettrice mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi;
- la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei/delle candidati/candidate prevedendo la possibilità della scheda bianca.

Art. 9. Modalità di svolgimento delle votazioni con modalità informatica in presenza

1. Per la gestione delle operazioni di voto con modalità informatica in presenza, presso il seggio (o le sezioni di seggio), si predispongono delle postazioni informatiche di voto per l'accesso al sistema di voto online.

2. All'apertura delle votazioni fino all'orario di chiusura stabilito, al seggio, vengono comunicate agli/alle elettori/elettrici le indicazioni per l'accesso al sistema di voto online.

3. L'elettore/elettrice viene identificato/a dalla piattaforma on line mediante l'utilizzo di credenziali; in seguito all'identificazione l'elettore/elettrice accede alle schede elettorali nelle quali sono elencate le candidature.

4. Una volta identificato/a, l'elettore/elettrice può scegliere di votare uno/una o più candidati/candidate e tra quelli/quelle proposti/proposte, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo e dai regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture didattiche.

5. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili deve essere prevista la scheda bianca.

6. In caso di elezioni articolate su più giorni di votazione, la votazione viene sospesa, attraverso il sistema di voto, per poi essere riaperta il giorno successivo seguendo l'orario stabilito nei Decreti di indizione.

Art. 10. Scrutinio informatizzato delle votazioni con modalità informatica in presenza

1. Al termine delle operazioni di voto il/la responsabile della procedura informatica, o altro/a esperto/a informatico/a in caso di impedimento dello stesso/a, provvede a fornire alla competente Commissione elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema della piattaforma on line.



2. La predetta Commissione elettorale procede con il computo dei voti, la redazione del verbale dei risultati delle elezioni e la loro trasmissione al Rettore.

Art. 11. Modalità di svolgimento delle votazioni con modalità informatica da remoto

1. Prima dell'avvio della votazione vengono comunicate agli/alle elettori/elettrici le indicazioni per l'accesso al sistema di voto online.
2. All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore/elettrice può collegarsi alla piattaforma on line per l'espressione del voto.
3. L'elettore/elettrice viene identificato/a dalla piattaforma on line mediante l'utilizzo delle proprie credenziali; in seguito all'identificazione l'elettore/elettrice accede alle schede elettorali nelle quali sono elencate le candidature.
4. Il voto è personale e l'elettore/elettrice si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore/elettrice, all'atto dell'accesso alla piattaforma on line, ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.
5. La piattaforma di voto on line consente di procedere anche alle operazioni di scrutinio mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.
6. In caso di elezioni articolate su più giorni di votazione, la votazione viene sospesa, attraverso il sistema di voto, per poi essere riaperta il giorno successivo seguendo l'orario stabilito nei Decreti di indizione.

Art. 12. Scrutinio informatizzato delle votazioni con modalità informatica da remoto

1. Al termine delle operazioni di voto il/la responsabile della procedura informatica, o altro/altra esperto/esperta informatico/a in caso di impedimento dello/della stesso/stessa, provvede a fornire alla competente Commissione elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema della piattaforma on line.
2. La predetta Commissione elettorale procede con il computo dei voti, la redazione del verbale dei risultati delle elezioni e la loro trasmissione al/alla Rettore/Rettrice.

Art. 13. Individuazione del sistema di votazione

1. L'individuazione del sistema di votazione con procedura informatica dovrà prevenire qualunque tipo di frode intenzionale sia da parte di chi gestisce il sistema, sia da parte degli/delle utilizzatori/utilizzatrici, sia da parte di esterni/e.
2. Devono essere garantite la conservazione dei dati elettronici e la verificabilità del risultato della votazione, anche ai fini di eventuali impugnazioni.

Art. 14. Norma di rinvio

1. Il presente regolamento integra il Regolamento Generale di Ateneo esclusivamente quanto alle modalità di espressione del voto con modalità informatica. In caso di contrasto con le norme del Regolamento Generale di Ateneo, deve essere data prevalenza a quest'ultimo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Direzione Generale
Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 – 305421– 424 Fax +39 0722 2690
organi.collegiali@uniurb.it

Art. 15. Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Art. 16. Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.